

ATTO DD 415/A1511C/2023

DEL 08/08/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

A1511C - Politiche dell'istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche

OGGETTO: Art. 14 della l.r. 28/2007 e s.m.i. “Azioni per concorrere al funzionamento delle scuole dell’infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali” - D.G.R. n. 13-6127 del 2 dicembre 2022 - Esiti del procedimento istruttorio relativo alle istanze di contributo presentate per l’a.s. 2022/2023 - Approvazione elenchi delle istanze ammissibili, ammissibili con riserva ed escluse.

Visto l’articolo 14 della legge regionale n. 28 del 28 dicembre 2007 a norma del quale la Regione Piemonte, riconoscendo la funzione sociale e formativa svolta sul proprio territorio dalle scuole dell’infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali purché non abbiano fine di lucro e siano aperte alla generalità dei cittadini, assegna specifici contributi al fine di concorrere alle spese di funzionamento che tali servizi educativi sostengono nel corso dell’anno scolastico;

Vista la D.C.R. n. 367-6857 del 25 marzo 2019 “Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa) Articolo 27 - Atto di indirizzo per l’attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio”;

Vista la D.G.R. n. 13-6127 del 2 dicembre 2022 “Approvazione, per l’a.s. 2022/2023, delle azioni per concorrere al funzionamento delle scuole dell’infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali. Spesa prevista di complessivi euro 7.700.000,00”;

Vista la D.D. n. 703 del 07 dicembre 2022 “Approvazione dell’Avviso pubblico per il finanziamento delle scuole dell’infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali al fine di concorrere alle spese di funzionamento sostenute nel corso dell’a.s. 2022/2023. Prenotazione di impegno di complessivi euro 7.700.000,00 a valere sui capitoli 151941 e 189653 dell’annualità 2023 del bilancio di previsione finanziario 2022/2024”;

Vista la D.D. n. 37 del 30 gennaio 2023 “Approvazione del Documento integrativo all’Avviso pubblico di finanziamento per l’assegnazione dei contributi relativi all’a.s. 2022/2023 e proroga termine per la presentazione delle domande di contributo”;

Visto il D.M. n. 20 del 14 febbraio 2023 (Criteri e parametri per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l’a.s. 2022/2023)

Richiamato, ai sensi delle disposizioni sopra riportate, che:

a) l'intervento finanziario della Regione Piemonte a sostegno delle scuole dell'infanzia paritarie si attua tramite i Comuni attraverso la sottoscrizione di specifiche convenzioni redatte in conformità allo schema tipo approvato con D.G.R. n. 32-8907 del 4 giugno 2008;

b) qualora non sia possibile attivare tale rapporto convenzionale la Regione può, in presenza di particolari situazioni e per mantenere il servizio in zone disagiate, assegnare il sostegno direttamente alle scuole dell'infanzia paritarie che ne facciano richiesta, previo parere del Comune in cui hanno sede;

c) in base ai criteri stabiliti dall'Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio e dal D.M. n. 20 del 14 febbraio 2023 (Criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l'a.s. 2022/2023) hanno titolo al sostegno le sezioni di scuola dell'infanzia costituite e funzionanti con un numero minimo di 15 alunni fatta eccezione per le scuole con sezione unica per le quali il numero minimo previsto è di 8 alunni; queste ultime possono essere riconosciute ai fini contributivi anche se sottodimensionate rispetto al numero minimo previsto qualora ammesse al finanziamento statale a seguito di valutazione del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente per situazioni del tutto eccezionali per rilevanza sociale e territoriale, così come previsto dal sopraccitato D.M.;

d) a seguito della sentenza n. 292/2016 del Consiglio di Stato, il requisito dell'assenza di "fini di lucro", individuato dall'art. 14, comma 1, della l.r. 28/2007 come requisito essenziale che ciascuna scuola dell'infanzia paritaria deve possedere ai fini dell'accesso ai contributi previsti dalla stessa norma, deve essere inteso in senso oggettivo. In tale accezione, non è sufficiente verificare la natura giuridica dell'ente che gestisce la scuola: le attività didattiche possono considerarsi effettuate con modalità non commerciali quando la scuola paritaria svolge il servizio scolastico "a titolo gratuito o dietro versamento di un corrispettivo tale da coprire soltanto una frazione del costo effettivo del servizio". Il relativo parametro di riferimento, individuato dal D.M. n. 20 del 14 febbraio 2023, è quello del corrispettivo medio (Cm) ovvero la media degli importi annui che vengono corrisposti alla scuola dalle famiglie, il quale deve essere inferiore al costo medio per studente (Cms) stabilito dal Ministero dell'Istruzione per le scuole dell'infanzia relativamente all'a.s. 2022/2023 in euro 7.088,51;

e) gli enti che hanno beneficiato per annualità precedenti del sostegno assegnato dalla presente misura sono ammessi alla contribuzione prevista per l'a.s. 2022/2023 qualora abbiano ottemperato, nelle modalità e nelle scadenze indicate da questo Settore regionale, alla rendicontazione di quanto ricevuto; in caso di inadempienza le istanze presentate sono ammesse con riserva consentendo agli interessati di sanare la propria irregolarità entro la scadenza di seguito indicata;

f) le istanze presentate da enti gestori di scuole non convenzionate il cui DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) rileva posizioni irregolari sono ammesse con riserva consentendo agli interessati di sanare la propria irregolarità entro la scadenza di seguito indicata.

Preso atto che relativamente all'a.s. 2022/2023 sono pervenute allo scrivente Settore regionale complessivamente n. 254 istanze di richiesta contributo di cui n. 208 presentate da Comuni e n. 46 presentate, come previsto dal comma 4, art. 14 della l.r. 28/07, da scuole dell'infanzia paritarie non convenzionate;

Considerato che, a seguito dell'istruttoria espletata dagli uffici regionali, è emerso quanto segue:

in relazione ai criteri numerici di cui alla lettera c):

1) non risultano ammissibili al contributo in quanto non rispondenti ai criteri numerici minimi previsti per aver titolo al sostegno le seguenti sezioni:

- 1 sezione costituita da n. 9 alunni presso la scuola dell'infanzia "Giuseppe Agusti" istanza presentata

dal Comune di Arquata Scrivia (AL) per n. 3 sezioni con riconoscimento di n. 2 sezioni;

- 1 sezione costituita da n. 13 alunni presso la scuola dell'infanzia "Don Barbero" istanza presentata dal Comune di Cuneo per n. 2 sezioni con riconoscimento di n. 1 sezione;
- 1 sezione costituita da n. 14 alunni presso la scuola dell'infanzia "F.lli Vergnano - Salsasio" istanza presentata dal Comune di Carmagnola (TO) per n. 2 sezioni con riconoscimento di n. 1 sezione;
- 1 sezione costituita da n. 9 alunni presso la scuola dell'infanzia "Madre Lidia Avalor" istanza presentata dal Comune di Carmagnola (TO) per n. 2 sezioni con riconoscimento di n. 1 sezione;
- 1 sezione costituita da n. 12 alunni presso la scuola dell'infanzia "Asilo di Revigliasco" istanza presentata dal Comune di Moncalieri (TO) per n. 2 sezioni con riconoscimento di n. 1 sezione;
- 1 sezione costituita da n. 11 alunni presso la scuola dell'infanzia "Musso Tealdi" istanza presentata dal Comune di Rivara (TO) per n. 2 sezioni con riconoscimento di n. 1 sezione;
- 1 sezione costituita da n. 10 alunni presso la scuola dell'infanzia "M. Montessori" istanza presentata dalla scuola "M. Montessori" di Torino per n. 3 sezioni con riconoscimento di n. 2 sezioni;
- 1 sezione costituita da n. 12 alunni presso la scuola dell'infanzia "Pia Istituzione Cicoletti" istanza presentata dal Comune di Pieve Vergonte (VCO) per n. 2 sezioni con riconoscimento di n. 1 sezione;

2) le sezioni non rispondenti ai criteri numerici minimi previsti per aver titolo al sostegno vengono ammesse al contributo qualora, nelle restanti sezioni della medesima scuola, si rilevi un'eccedenza superiore ai 15 alunni sufficiente a compensare il numero degli alunni mancanti nella sezione sottodimensionata, consentendo il raggiungimento del requisito numerico minimo; pertanto, ai sensi del predetto criterio, risultano ammissibili al contributo:

- n. 1 sezione costituita da n. 14 alunni (totale n. 3 sezioni con alunni 21+21+14) istanza presentata dalla scuola dell'infanzia "Casa San Giovanni Bosco" di Novi Ligure (AL);
- n. 1 sezione costituita da n. 12 alunni (totale n. 3 sezioni con alunni 12+17+17) istanza presentata dal Comune di Tortona (AL) - scuola dell'infanzia "Sacro Cuore";
- n. 1 sezione costituita da n. 13 alunni (totale n. 3 sezioni con alunni 20+22+13) istanza presentata dal Comune di Mondovì (CN) - scuola dell'infanzia "San Domenico";
- n. 1 sezione costituita da n. 14 alunni (totale n. 6 sezioni con alunni 24+27+25+20+25+14) istanza presentata dal Comune di Torino - scuola dell'infanzia "Principe Tommaso";

3) in caso di istanze in cui sono state dichiarate più sezioni non rispondenti ai criteri numerici minimi previsti per aver titolo al sostegno vengono riconosciute, ai fini dell'assegnazione del contributo, le sezioni qualora la somma degli alunni frequentanti consenta il raggiungimento del requisito numerico minimo di 15 alunni; pertanto, ai sensi del predetto criterio, risultano ammissibili al contributo:

- l'istanza presentata dal Comune di Beinasco (TO) relativamente alla scuola dell'infanzia "Maria Teresa Fornasio" in cui sono state dichiarate n. 2 sezioni costituite da 12+12 alunni con il riconoscimento di n. 1 sezione;
- l'istanza presentata dal Comune di Carmagnola (TO) relativamente alla scuola dell'infanzia "Umberto I°" in cui sono state dichiarate n. 2 sezioni costituite da 11+13 alunni con il riconoscimento di n. 1 sezione;
- l'istanza presentata dal Comune di Montanaro (TO) relativamente alla scuola dell'infanzia "Petitti" in cui sono state dichiarate n. 2 sezioni costituite da 14+14 alunni con il riconoscimento di n. 1 sezione;

4) le seguenti sezioni ubicate in scuole a sezione unica, risultate sottodimensionate rispetto al numero minimo previsto di 8 alunni, vengono riconosciute ai fini contributivi in quanto ammesse al finanziamento statale a seguito di valutazione del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente per situazioni del tutto eccezionali per rilevanza sociale e territoriale come previsto dall'art. 6 del D.M. n. 20 del 14 febbraio 2023:

- n. 1 sezione costituita da n. 5 alunni presso la scuola dell'infanzia "Asilo infantile" istanza presentata dal Comune di Campiglia Cervo (BI);
- n. 1 sezione costituita da n. 6 alunni presso la scuola dell'infanzia "Le Minas" istanza presentata dal Comune di Prazzo (CN);

- n. 1 sezione costituita da n. 4 alunni presso la scuola dell'infanzia "Asilo Infantile" istanza presentata dal Comune di Formazza (VCO);
- n. 1 sezione costituita da n. 5 alunni presso la scuola dell'infanzia "San Giacomo" istanza presentata dal Comune di Valstrona (VCO);

Preso atto che:

l'istanza presentata dalla scuola dell'infanzia paritaria "O. Rivetti" con sede in Sala Biellese (BI) risulta pervenuta:

- 1) in data 13 marzo 2023 e pertanto fuori termine rispetto alla scadenza prevista dall'Avviso pubblico di finanziamento al 31 gennaio 2023 e successivamente prorogata con D.D. n. 37 del 30 gennaio 2023 al 28 febbraio 2023;
- 2) da casella mittente di posta elettronica certificata non afferente all'ente gestore della scuola;
- 3) priva della documentazione a corredo richiesta dall'Avviso pubblico di finanziamento;

Non risulta altresì pervenuta nelle modalità e scadenze previste la rendicontazione del contributo ricevuto per l'a.s. 2021/2022.

Pertanto lo scrivente Settore ha provveduto, ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/90, a comunicare via PEC (prot. 136.953 del 27 luglio 2023) all'ente gestore della scuola il preavviso di rigetto dell'istanza presentata in riscontro al quale non risulta pervenuta, entro il termine indicato, osservazione in merito.

In esito all'istruttoria di cui sopra delle n. 254 istanze di richiesta contributo presentate:

n. 250 sono risultate ammissibili all'assegnazione dei contributi in argomento in quanto rispondenti ai requisiti richiesti dall'Avviso pubblico di finanziamento approvato con D.D. n. 703 del 07 dicembre 2022 di cui n. 207 presentate da Comuni e n. 43 presentate da scuole dell'infanzia paritarie non convenzionate; gli enti beneficiari sono indicati all'interno dell'allegato A/1 relativamente ai Comuni e dell'allegato A/2 relativamente alle scuole dell'infanzia paritarie non convenzionate, entrambi parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

n. 3 istanze sono risultate ammissibili con riserva all'assegnazione dei contributi in argomento per le motivazioni espresse all'interno dell'allegato B, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

n. 1 istanza è risultata esclusa dall'assegnazione del contributo in argomento per le motivazioni espresse all'interno dell'allegato C, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Ritenuto, pertanto, alla luce degli esiti istruttori sopra riportati, di procedere ad approvare ai soli fini amministrativi i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- l'allegato A/1 (Comuni) e l'allegato A/2 (Scuole dell'infanzia paritarie non convenzionate), riportanti gli elenchi degli enti ammissibili a contributo a fianco dei quali è indicato il numero delle sezioni riconosciute;
- l'allegato B relativo alle istanze ammissibili con riserva per le motivazioni ivi indicate, dando atto che gli enti interessati dovranno, **entro il 15 settembre 2023**, trasmettere le integrazioni necessarie e/o sanare le posizioni irregolari riscontrate ai fini dello scioglimento della riserva; in caso di mancato riscontro entro il termine previsto le istanze presentate non potranno essere ammesse alla contribuzione;
- l'allegato C relativo alle istanze non ammissibili a contributo per le motivazioni ivi riportate

Ritenuto altresì di procedere con ulteriore provvedimento, successivamente alla definizione degli esiti relativi alle riserve indicate all'interno dell'allegato B, al piano di riparto delle risorse prenotate con D.D. n.

703 del 07 dicembre 2022 ed alla conseguente assegnazione dei contributi ai soggetti beneficiari assumendo i correlati impegni di spesa.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1 - 4046 del 17 ottobre 2016;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i;
- Visti gli articoli 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale), come da ultimo modificata dalla l.r. 26/2015;
- Visti gli art. 23 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e s.m.i.;
- Visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e s.m.i;
- Vista la D.G.R. n. 12 - 5546 del 29 agosto 2017 (Linee guida in attuazione della D.G.R. 1 - 4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile);
- Vista la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa) e s.m.i;
- Vista la D.G.R. n. 13-6127 del 2 dicembre 2022 "Approvazione, per l'a.s. 2022/2023, delle azioni per concorrere al funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali. Spesa prevista di complessivi euro 7.700.000,00";
- Vista la D.D. n. 703 del 07 dicembre 2022 "Approvazione dell'Avviso pubblico per il finanziamento delle scuole dell'infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali al fine di concorrere alle spese di funzionamento sostenute nel corso dell'a.s. 2022/2023. Prenotazione di impegno di complessivi euro 7.700.000,00 a valere sui capitoli 151941 e 189653 dell'annualità 2023 del bilancio di previsione finanziario 2022/2024";
- Vista la legge regionale del 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025";
- Vista la D.G.R. n. 1 - 6763 del 27 aprile 2023 "Legge regionale 24 aprile 2023, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2023-2025". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2023-2025";
- In armonia con la D.C.R. n. 367-6857 del 25 marzo 2019 "Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa) Articolo 27 - Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio;

DETERMINA

sulla base delle motivazioni meglio dettagliate in premessa:

a) di approvare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo ai sensi dell'art. 14 della l.r. n. 28 del 28 dicembre 2007 e s.m.i. presentate dagli enti elencati all'interno degli allegati A/1 (Comuni) e A/2 (Scuole non convenzionate), parti integranti e sostanziali della presente Determinazione, a fianco dei quali è indicato il numero delle sezioni riconosciute ai fini contributivi a ciascun beneficiario;

b) di approvare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo con riserva presentate dagli enti elencati all'interno dell'allegato B, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per le motivazioni a fianco di ciascuno riportate disponendo che tali enti trasmettano **entro il 15 settembre 2023** quanto necessario per lo scioglimento della riserva; in caso di mancato riscontro entro il termine previsto le istanze presentate non potranno essere ammesse alla contribuzione;

c) di non ammettere a contributo l'istanza di cui all'allegato C, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per le motivazioni ivi riportate;

d) di dare atto che, con successivo provvedimento, a seguito della definizione degli esiti relativi alle istanze ammesse con riserva indicate nell'allegato B, si procederà al piano di riparto delle risorse prenotate con D.D. n. 703 del 07 dicembre 2022 ed alla conseguente assegnazione dei contributi ai soggetti beneficiari assumendo i correlati impegni di spesa.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza del suddetto atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1511C - Politiche dell'istruzione, programmazione e
monitoraggio strutture scolastiche)
Firmato digitalmente da Germana Romano